



COMUNE DI GROTTERIA

CITT' METROPOLITANA

Tel. 0964/53195-53242 Fax 0964/53365

Prot. N° 4771 Del 03.07.2017

ORDINANZA N. 13/2017

OGGETTO: MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTERIA .

IL SINDACO

Premesso che:

- Nell'ambito del territorio comunale ed in particolar modo nelle zone periferiche e nelle contrade si è venuta a determinare una situazione di considerevole riduzione delle risorse idriche;
tenuto conto :
- che il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (pubblicato su G.U.n. 62 del 14.06.1996), recante disciplina in materia di risorse idriche, in particolare al punto 8.2.10 stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;
- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione del provvedimento d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13.02.2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5, dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

considerato:

- che le previsioni meteo a medio termine inducono il prefigurarsi di uno scenario di assenza di precipitazioni a cui si somma anche l'attuale deficit idrico;
- che tale situazione determina una condizione di stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie;

atteso che:

- in presenza di tale situazione e nell'esclusivo interesse della cittadinanza vanno intraprese idonee iniziative per garantire l'erogazione dell'acqua in modo ottimale all'intera cittadinanza la quale deve collaborare con senso di grande responsabilità;
- l'Amministrazione Comunale intende porre in essere una serie di iniziative atte a migliorare e prevenire il disservizio quali quella di: creare, alla diretta dipendenza dell'Ufficio Tecnico, o persona delegata una squadra di pronto intervento, con compiti di controllo serbatoi comunali, eventuale razionalizzazione dell'acqua, immediate riparazione di perdite di acqua, segnalazione guasti ect.;

rilevato :

- che l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere con tingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti colti ad assicurare l'immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protette in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connesse ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 541/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per le emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 35 del vigente regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile;

INVITA

Tutti i cittadini e i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del comune di Grotteria a collaborare con l'Amministrazione Comunale, adottando ogni comportamento utile al contenimento del consumo dell'acqua potabile;

ORDINA

A tutti i cittadini e soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio comunale a osservare le norme del regolamento comunale disciplinante la concessione dell'acqua potabile, al fine di consentire agli utenti di poter beneficiare della normale fornitura del prezioso liquido;

- di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile ai soli usi domestici.

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale e sino al **30.10.2017**, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

Al di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

-Che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto/i trasgressore/i;

INFORMA

- che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo -climatiche comportanti significativi attenuamenti dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;

INFORMA INOLTRE

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

1. Che sia comunicata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Prefettura di Reggio Calabria, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Regione Calabria - Servizio tutela risorse idriche, al Corpo di Polizia Provinciale di Reggio Calabria e al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri;
2. che sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
3. che sia resa nota alla cittadinanza mediante affissione sul territorio comunale e pubblicata sul sito dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 03.07.2017

IL SINDACO
(Rag. Vincenzo Attilio Loiero)

